

Norme di attuazione del Piano generale degli impianti

TITOLO I - GLI IMPIANTI DISCIPLINATI NEL PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI

Articolo 1.(1) - Premesse

Articolo 2.(2) - Quadro normativo di riferimento

Articolo 3.(3) - Individuazione quantitativa e tipologica degli impianti compresi nel Piano Generale.

Articolo 4.(4) - Individuazione degli impianti non compresi nel Piano Generale

Articolo 5.(5) - Definizione del quadro di riferimento

TITOLO II - ZONIZZAZIONE GENERALE CON DETERMINAZIONE DEL NUMERO COMPLESSIVO DEGLI IMPIANTI PRIVATI PER ZONA

Articolo 1.(6) - Perimetro del territorio urbano

Articolo 2.(7) - Zonizzazione generale

Articolo 3.(8) - Vincoli

TITOLO III - GLI IMPIANTI DI PROPRIETA' PUBBLICA

Articolo 1.(9) - Conservazione, adeguamento ed installazione di impianti di proprietà del Comune di Napoli

Articolo 2.(10) - Impianti destinati all'affissione di manifesti di natura commerciale.

Articolo 3.(11) - Impianti destinati alla affissione di manifesti di natura istituzionale/sociale o privi di rilevanza economica.

Articolo 4.(12) - Impianti destinati ai partiti o gruppi politici e/o consiliari.

Articolo 5.(13) - Impianti di proprietà comunale per affissione diretta da parte di soggetti privati

TITOLO IV - GLI IMPIANTI DI PROPRIETA' PRIVATA COSTITUTIVI DEL PRESENTE PIANO

Articolo 1.(14) - Premessa

Articolo 2.(15) - Presentazione e accettazione della domanda

Articolo 3.(16) - Responsabile del procedimento

Articolo 4.(17) - Istruttoria e integrazione della domanda

Articolo 5.(18) - Rilascio:

Articolo 6.(19) - Rinnovo

Articolo 7.(20) - Obblighi del titolare dell'autorizzazione

Articolo 8.(21) - Durata

Articolo 9.(22) - Cessazione dell'autorizzazione

Articolo 10.(23) - Impianti richiesti in connessione con l'arredo urbano

Articolo 11.(24) - Impianti previsti in piano particolareggiato di arredo di iniziativa privata

Articolo 12.(25) - Impianti previsti dai piani di arredo di iniziativa pubblica.

Articolo 13.(26) - Vigilanza

Articolo 14.(27) - Sanzioni

TITOLO V - IMPIANTI DI PROPRIETA' PRIVATA NON COSTITUTIVI DEL PRESENTE PIANO

Articolo 1.(28) - Individuazione degli impianti non compresi nel Piano Generale

Articolo 2.(29) - Pubblicità temporanea

Articolo 3.(30) - Impianti su teli collegati a facciate di palazzi e monumenti

Articolo 4.(31) - Rilascio e rinnovo dell'autorizzazione

Articolo 5.(32) - Responsabile del procedimento

Articolo 6.(33) - Istruttoria e integrazione della domanda

Articolo 7.(34) - Rilascio

Articolo 8.(35) - Obblighi del titolare dell'autorizzazione

Articolo 9.(36) - Durata

Articolo 10.(37) - Cessazione dell'autorizzazione

TITOLO VI - CANONI E CORRISPETTIVI

Articolo 1.(38) - Canoni per l'installazione degli impianti

Articolo 2.(39) - Canone per la locazione degli impianti pubblici

Articolo 3.(40) - Canone per la locazione dei luoghi pubblici necessari all'installazione degli impianti

Articolo 4.(41) - Canone per pubblicità temporanea su teli

Articolo 5.(42) - Imposta di pubblicità

Articolo 6.(43) - Pagamenti e riscossioni coattive

TITOLO VII - NORME TRANSITORIE

Articolo 1.(44) - Modalità di attuazione del Piano

Articolo 2.(45) - Modalità di soppressione dell'imposta sulla pubblicità

Articolo 3.(46) - Modalità di pagamento dei canoni di locazione

TITOLO I - GLI IMPIANTI DISCIPLINATI NEL PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI

Articolo 1.(1) - Premesse

Il presente Piano disciplina l'individuazione della tipologia degli impianti pubblicitari pubblici e privati e la loro distribuzione sul territorio di competenza di questo Comune, tenuto conto delle esigenze di carattere sociale; della concentrazione demografica ed economica; delle esigenze di tutela ambientale e paesaggistica nonché delle esigenze della circolazione; del traffico e dei principi contenuti nei vigenti strumenti urbanistici e, quindi, salvo sostanziali variazioni di tali strumenti, ferma restando una verifica quadriennale della planimetria del PGI allegata alla presente delibera .

L'insieme delle norme é stato concepito per garantire che i mezzi pubblicitari non costituiscano in alcun modo pericolo o disturbo per la sicurezza stradale, sia per quanto riguarda la circolazione veicolare sia quella pedonale, e una particolare attenzione é stata posta ai loro aspetti più propriamente visivi, oltreché ai criteri di tipo antinfortunistico ai quali la progettazione e l'ubicazione dovranno conformarsi.

La presente disciplina per l'inserimento di mezzi pubblicitari, per i principi stessi a cui ci si é ispirati nella sua formulazione (tra i quali, preminente, quello della compatibilità ambientale), garantisce che detti mezzi non si pongano, sul territorio, come elementi di disturbo all'estetica dell'ambiente naturale come di quello umanizzato, ma al contrario, ove possibile, e specie nell'ambito del contesto cittadino, diventino, quali elementi di arredo, occasione di arricchimento del panorama urbano, ponendo particolare attenzione alle aree in prossimità degli edifici destinati al culto ed a quelli di uso pubblico.

Grande attenzione è stata posta al tema della fruibilità del contesto urbano, al fine di garantire che i mezzi pubblicitari non costituiscano detrimento ad un funzionale uso del territorio andando invece, ove possibile, ad aumentarne la fruibilità disciplinando l'inserimento di elementi quali transenne, panchine, getta rifiuti, fioriere, orologi, ecc.

Articolo 2.(2) - Quadro normativo di riferimento

Le norme contenute nel presente Piano integrano la vigente normativa di legge, con particolare riferimento al Codice della Strada e al relativo Regolamento di attuazione, nonché integrano e sostituiscono, ove incompatibili, le norme del vigente Regolamento edilizio e abrogano integralmente il Regolamento Affissione e Pubblicità, approvato con deliberazione consiliare n. 358 del 27.9.1994 , chiarimenti n. 24 del 13.3.1995 e successive modificazioni nonché la delibera consiliare n. 287 del 5.6.1978 e la delibera commissariale n. 1388 del 3.12.1993 relative ai canoni per gli impianti pubblicitari all'interno degli stabilimenti comunali.

Norme di rinvio:

- D.Lgs. 30/04/92 n.285 (Codice della Strada);
- D.P.R. 16/12/1992 n.495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada);
- D.Lgs. 10/09/1993 n. 360 (Disposizioni correttive ed integrative del Codice della Strada);
- D.P.R. 16/09/1997 n.610
- D.Lgs. 15/11/1993 n.507
- D.Lgs 15/12/1997 n. 446

Articolo 3.(3) - Individuazione quantitativa e tipologica degli impianti compresi nel Piano Generale.

Ai fini del presente Piano di definiscono impianti pubblicitari, così come classificati dall'Articolo 39 D.Lgs. 285/92, dall'Articolo 134 D.P.R. 495/92, dall' Articolo 37 D.P.R. 610/96, i manufatti destinati a supportare messaggi nelle tipologie quali pubblica affissione istituzionale, commerciale, sociale, necrologica, affissione diretta e pubblicità esterna.

Per la Città di Napoli è consentita una superficie globale di 80.000 mq di pubblicità così ripartita:

Impianti di proprietà del Comune: mq 33.500 distinti in:

- Superficie per affissione di manifesti di natura istituzionale/sociale mq. 8.120

- Superficie per affissione di manifesti di natura commerciale mq. 18.980
- Superficie concedibile ai privati per affissione diretta mq. 6.400

Impianti di proprietà privata in aree o spazi pubblici: mq 43.500 distinti in:

- Superficie pubblicitaria su mezzi ordinari mq 33.500
- Superficie pubblicitaria collegata all'arredo urbano mq 10.000

Impianti ulteriori: mq 3.000 distinti in:

- Superficie per consentire deroghe motivate
- Superficie interna a strutture di proprietà del Comune
- Superficie gestita da soggetti diversi dal Comune

Per la Città di Napoli sono consentite esclusivamente, nella classificazione del PGI, le seguenti tipologie di impianti:

- **Cartello**
Struttura destinata a supportare spazi finalizzati alla diffusione di messaggi istituzionali, sociali e commerciali. La struttura deve essere caratterizzata da montanti, vincolati al suolo da idoneo ancoraggio, da un telaio, da una superficie mono o bifacciale da utilizzarsi per l'esposizione dei messaggi e da una cornice di finitura. La struttura può essere completata da impianto di illuminazione diretto o indiretto. Ogni impianto deve prevedere lo spazio di dimensioni massime 10x5 cm. per la targhetta o cimasa in cui verrà riportata la proprietà del manufatto e gli estremi dell'autorizzazione (numero e data).
- **Tabella**
Elemento bidimensionale di profondità massima pari a 15 cm. realizzato in materiale di qualsiasi natura, vincolato completamente in aderenza a strutture edificate in elevazione, finalizzato alla diffusione di messaggi. La struttura deve essere caratterizzata da un telaio da utilizzarsi per l'esposizione dei messaggi e cornice di finitura. La struttura può essere completata da impianto di illuminazione diretto o indiretto. Ogni impianto deve prevedere lo spazio di dimensioni massime 10 x 5 cm. per la targhetta o cimasa in cui verrà riportata la proprietà del manufatto e gli estremi dell'autorizzazione (numero e data).
- **Impianti a messaggio variabile**
Elemento mono o bifacciale assimilabile ad un cartello per caratteristiche strutturali e formali, idoneo all'esposizione di messaggi pubblicitari variabili (prismi rotanti o altro), eventualmente luminoso o illuminato. Profondità inferiore a 30 cm. Ogni impianto deve prevedere lo spazio di dimensioni massime 10 x 5 cm. per la targhetta o cimasa in cui verrà riportata la proprietà del manufatto e gli estremi dell'autorizzazione (numero e data).
- **Mega poster**
Elemento bidimensionale realizzato in materiale di qualsiasi natura, caratterizzato dalla sua grande superficie (maggiore di 18 mq), interamente vincolato in aderenza a strutture in elevazione. E' consentito in particolare su fronti ciechi, ponteggi di edifici in costruzione e/o ristrutturazione. Eventualmente luminoso ma esclusivamente per luce indiretta. Ogni impianto deve prevedere lo spazio di dimensioni massime 30 x 10 cm. per la targhetta o cimasa in cui verrà riportata la proprietà del manufatto e gli estremi dell'autorizzazione (numero e data).
- **Totem**
Elemento tridimensionale multifacciale, vincolato al suolo da apposita struttura di sostegno, finalizzato alla diffusione dei messaggi. Deve essere caratterizzato da un telaio, da superfici da utilizzarsi per l'esposizione dei messaggi e da una cornice di finitura. La struttura può essere completata da impianto di illuminazione diretto o indiretto. Ogni impianto deve prevedere lo spazio di dimensioni massime 10 x 5 cm. per la targhetta o cimasa in cui verrà riportata la proprietà del manufatto e gli estremi dell'autorizzazione (numero e data).
- **Pensilina**
Struttura di arredo urbano per la copertura delle aree di attesa dei mezzi pubblici, rigidamente vincolata al suolo e completata da spazi finalizzati alla diffusione dei messaggi istituzionali, pubblicitari o propagandistici, sia direttamente sia con sovrapposizione di altri elementi come manifesti o simili. La struttura può essere completata da impianto di illuminazione diretto o indiretto. Ogni impianto deve prevedere lo spazio di dimensioni massime 10x5 cm. per la targhetta o cimasa in cui verrà riportata la proprietà del manufatto e gli estremi dell'autorizzazione (numero e data).
- **Palina trasporto pubblico o altri servizi**
Struttura di arredo urbano per la segnalazione dei transiti dei mezzi pubblici, rigidamente vincolata al suolo e completata da un unico spazio finalizzato alla diffusione dei messaggi istituzionali, pubblicitari o propagandistici, sia direttamente sia con sovrapposizione di altri elementi come manifesti o simili. Questo non potrà essere inserito sul lato destinato a

supportare le informazioni relative ai mezzi pubblici. Ogni impianto deve prevedere lo spazio di dimensioni massime 10 x 5 cm. per la targhetta o cimasa in cui verrà riportata la proprietà del manufatto e gli estremi dell'autorizzazione (numero e data).

- **Orologio**

Struttura di arredo urbano finalizzato alla fornitura di servizio, rigidamente vincolata al suolo e completata da uno spazio mono o bifacciale finalizzato alla diffusione dei messaggi istituzionali, pubblicitari o propagandistici, sia direttamente sia con sovrapposizione di altri elementi come manifesti o simili. La struttura può essere completata da impianto di illuminazione diretto. Ogni impianto deve prevedere lo spazio di dimensioni massime 10 x 5 cm. per la targhetta o cimasa in cui verrà riportata la proprietà del manufatto e gli estremi dell'autorizzazione (numero e data).

- **Quadro informativo**

Elemento di arredo urbano finalizzato alla fornitura di servizio assimilabile ad un cartello per caratteristiche strutturali e formali, idoneo all'esposizione di messaggi pubblicitari, eventualmente luminoso o illuminato. E' caratterizzato da un lato esclusivamente destinato a supportare cartografie, piante ed indicazioni utili legate alla fruizione di servizi e del territorio. Profondità inferiore a 50 cm. Ogni impianto deve prevedere lo spazio di dimensioni massime 10 x 5 cm. per la targhetta o cimasa in cui verrà riportata la proprietà del manufatto e gli estremi dell'autorizzazione (numero e data).

- **Transenna parapedonale pubblicitaria**

Elemento di arredo urbano finalizzato alla fornitura di servizio quale la delimitazione e la protezione di marciapiedi e spazi ad uso pedonale, assimilabile ad un cartello di piccole dimensioni. Rigidamente vincolato al suolo è completato da uno spazio mono o bifacciale finalizzato alla diffusione dei messaggi istituzionali, pubblicitari o propagandistici. Ogni impianto deve prevedere lo spazio di dimensioni massime 10 x 5 cm. per la targhetta o cimasa in cui verrà riportata la proprietà del manufatto e gli estremi dell'autorizzazione (numero e data).

- **Cestino porta rifiuti pubblicitario**

Elemento di arredo urbano finalizzato alla fornitura di servizio quale la raccolta di piccoli rifiuti urbani. Rigidamente vincolato al suolo è completato da uno spazio mono o bifacciale finalizzato alla diffusione dei messaggi istituzionali, pubblicitari o propagandistici. Ogni impianto deve prevedere lo spazio di dimensioni massime 10 x 5 cm. per la targhetta o cimasa in cui verrà riportata la proprietà del manufatto e gli estremi dell'autorizzazione (numero e data).

- **Contentore per la raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani**

Elemento di arredo urbano finalizzato alla fornitura di servizio quale la raccolta di rifiuti solidi urbani. Non rigidamente vincolato al suolo è completato da più spazi monofacciali finalizzati alla diffusione dei messaggi istituzionali, pubblicitari o propagandistici. Ogni impianto deve prevedere lo spazio di dimensioni massime 10 x 5 cm. per la targhetta o cimasa in cui verrà riportata la proprietà del manufatto e gli estremi dell'autorizzazione (numero e data).

- **Panchina**

Elemento di arredo urbano finalizzato alla fornitura di servizio. Rigidamente vincolato al suolo è completato da uno spazio monofacciale finalizzato alla diffusione dei messaggi istituzionali, pubblicitari o propagandistici. Ogni impianto deve prevedere lo spazio di dimensioni massime 10 x 5 cm. per la targhetta o cimasa in cui verrà riportata la proprietà del manufatto e gli estremi dell'autorizzazione (numero e data).

- **Bagno autopulente o altri mezzi di servizi**

Elemento di arredo urbano finalizzato alla fornitura di servizio. Rigidamente vincolato al suolo è completato da uno spazio monofacciale finalizzato alla diffusione dei messaggi istituzionali, pubblicitari o propagandistici. Ogni impianto deve prevedere lo spazio di dimensioni massime 10 x 5 cm. per la targhetta o cimasa in cui verrà riportata la proprietà del manufatto e gli estremi dell'autorizzazione (numero e data).

- **Altri mezzi di arredo urbano**

Elementi di arredo urbano non rientranti nelle tipologie elencate. Ogni impianto deve, comunque, rispettare le norme tecniche e prevedere lo spazio di dimensioni massime 10 x 5 cm. per la targhetta o cimasa in cui verrà riportata la proprietà del manufatto e gli estremi dell'autorizzazione (numero e data).

Articolo 4. (4) - Individuazione degli impianti non compresi nel Piano Generale

Non rientrano nelle quantità definite ammissibili dal presente Piano, ma trovano in esso la loro disciplina per altri aspetti:

- Le installazioni pubblicitarie poste in opera all'interno dei locali adibiti alla vendita di beni o alla prestazione di servizi quando la pubblicità esposta si riferisca all'attività negli stessi esercitata,

nonché i mezzi pubblicitari, esposti nelle vetrine e sulle porte di ingresso dei locali medesimi purché siano attinenti all'attività in essi esercitata.

- Gli avvisi al pubblico esposti nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei locali, o in mancanza nelle immediate adiacenze del punto di vendita, relativi all'attività svolta, nonché quelli riguardanti la localizzazione e l'utilizzazione dei servizi di pubblica utilità che non superino la superficie di mezzo metro quadrato e quelli riguardanti la locazione o la compravendita degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato;
- I manufatti adibiti a pubblicità comunque effettuata all'interno, sulle facciate esterne o sulle recinzioni dei locali di pubblico spettacolo qualora si riferisca alle rappresentazioni in programmazione;
- I manufatti pubblicitari, relativi ai giornali ed alle pubblicazioni periodiche, se esposta sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove si effettua la vendita;
- I manufatti destinati ad esposizioni pubblicitarie installati all'interno di mezzi di trasporto collettivo;
- I manufatti destinati ad esposizioni pubblicitarie comunque effettuate in via esclusiva dallo Stato e dagli enti pubblici territoriali;
- Le insegne dei negozi, le targhe e simili;
- Le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento.
- I mezzi pubblicitari collocati su proprietà private
- La pubblicità temporanea: si intende per impianto pubblicitario temporaneo, il manufatto che, indipendentemente dal supporto impiegato per l'esposizione del messaggio, per le caratteristiche costruttive e le modalità di posa in opera, non abbia carattere di oggettiva stabilità, mentre, si considera impianto pubblicitario permanente, il manufatto che, indipendentemente dal supporto impiegato per l'esposizione del messaggio, per le caratteristiche costruttive e le modalità di posa in opera, abbia carattere di oggettiva stabilità.

Articolo 5.(5) - Definizione del quadro di riferimento

Gli impianti pubblicitari di cui all'Articolo 3 del Piano sono in parte esistenti ed in parte da realizzare.

Gli impianti esistenti sono quelli di cui agli allegati A) e B) e dovranno adeguarsi o delocalizzarsi per rispettare i principi sanciti nel presente piano.

In particolare l'allegato A) è costituito da impianti esistenti di proprietà del Comune suddivisi in impianti adibiti ad affissione di manifesti di natura istituzionale/sociale e impianti adibiti ad affissioni di natura commerciale.

L'allegato B è costituito dagli impianti autorizzati e fiscalmente in regola .

Gli impianti di proprietà del Comune di Napoli da installare saranno conformi alle previsioni del P.G.I., mentre le autorizzazioni per l'installazione degli ulteriori impianti privati, ammissibili fino alla superficie globalmente consentita, verranno rilasciate solo nel rispetto di tutte le norme e condizioni del presente Piano.

Non rientrano tra le fattispecie contemplate dal presente Piano i segnali turistici e di territorio ex Articolo 134 del Regolamento di attuazione del Codice della Strada per la cui collocazione è competente l'Ufficio Traffico e Viabilità e la Polizia Municipale.

Tali strutture non sono, infatti, da considerare mezzi pubblicitari, se conformi alle caratteristiche di cui alla Risoluzione Min. Fin. n. 48/E/IV/7//609 del 1° aprile 1996.

TITOLO II - ZONIZZAZIONE GENERALE CON DETERMINAZIONE DEL NUMERO COMPLESSIVO DEGLI IMPIANTI PRIVATI PER ZONA

Articolo 1.(6) - Perimetro del territorio urbano

Al fine del presente Piano, per i motivi di elevata urbanizzazione, il perimetro del territorio urbano, così come definito dal Codice della Strada, coincide con il perimetro del territorio comunale.

Articolo 2.(7) - Zonizzazione generale

Ai fini del presente Piano vengono definite le seguenti zone a caratteristiche omogenee:

- Zona rossa
- Aree particolarmente protette
- Aree industriali, commerciali, di terziario caratterizzate da elevata viabilità.
- Aree di uso residenziale

Tali aree sono riportate nella Planimetria, parte integrante del presente Piano, che verrà attuato attraverso piani particolareggiati che definiranno per via e/o ambiti i rilievi dell'esistente e le collocazioni degli impianti in delocalizzazione o dei nuovi impianti con la definizione, in via preliminare, delle seguenti percentuali di collocazione :

- a) 15% nella zona verde;
- b) 30% nella zona azzurra;
- c) 55% nella zona gialla.

Nella predisposizione dei piani particolareggiati verranno considerati ASSI PUBBLICITARI le seguenti vie:

1. Via Marina (Cristoforo Colombo- Reggia di Portici- A. Volta)
2. Via Kennedy
3. Via Pansini - via Pietravallo- Via Semmola
4. Via Diocleziano
5. Via delle repubbliche Marinare
6. Via Consalvo- M. Da caravaggio
7. Viale U. Maddalena- calata Capodichino
8. Via Nuova del Campo - Via del Riposo
9. Via Beccadelli
10. Viale Giochi del Mediterraneo
11. Via Terracina
12. Via Petrarca
13. Via Taddeo da Sessa
14. Via Gianturco
15. Via F. Imparato
16. Via Variante Chaiano
17. Via S. Maria a Cubito
18. Via Campano
19. Via Leonardi Cattolica (temporaneamente chiusa)
20. Via Cintia
21. Via Miano
22. Via Don Bosco
23. Via Fratelli Cervi
24. Viale della Resistenza.
25. Via Galileo Ferraris
26. Corso Malta
27. Caio Duilio
28. Via Tasso
29. Viale Maria Cristina di Savoia
30. Corso Europa
31. Via Cardarelli
32. Via Pietro Castellino
33. Viale Colli Aminei
34. Viale P.co Margherita
35. Via F. P. Tosti
36. Via Piave

su tali assi gli impianti potranno anche avere continuità senza il rispetto della distanza di mt. 10 tra gli impianti.

Articolo 3.(8) - Vincoli

In ossequio al disposto combinato dall'Articolo 23 comma 3 D.Lgs. 285/92, dalla legge 29 Giugno 1939, n.1497, e dalla legge 1 giugno 1939, n. 1089, nell'ambito, in prossimità, o comunque in vista di luoghi sottoposti a vincoli a tutela di bellezze naturali e paesaggistiche o di edifici o di luoghi di interesse storico - artistico, non è, comunque, consentito il rilascio di autorizzazioni su suolo pubblico, richieste successivamente all'entrata in vigore del presente Piano.

Vengono, inoltre, definite emergenze architettoniche ambientali parti di territorio comunale con presenze di edifici storici, destinati al culto, o, comunque, di un certo valore architettonico, anche se non vincolati, ex 1089/39.

Tali aree vengono riportate nell' Elenco delle aree con indicazione delle emergenze artistiche, architettoniche e storiche e nell'Elenco di edifici vincolati nel Comune di Napoli.

TITOLO III - GLI IMPIANTI DI PROPRIETA' PUBBLICA

Articolo 1.(9) - Conservazione, adeguamento ed installazione di impianti di proprietà del Comune di Napoli

Il Comune ha l'obbligo di provvedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti, al loro adeguamento nel rispetto del presente Piano, nonché, all'ulteriore potenziamento degli impianti affissionali, nei limiti previsti dalla normativa e nel quadro del Piano generale degli impianti.

Rimangono consentite, in deroga a quanto stabilito dal presente Piano, ulteriori installazioni di impianti affissionali, solo per sopraggiunte esigenze di pubblico servizio.

Gli impianti pubblici potranno essere anche in masonite, secondo i tipi approvati dall'Amministrazione.

Tutti i manufatti innanzi specificati saranno sormontati dallo stemma del Comune o dalla scritta "COMUNE DI NAPOLI" e "Servizio Affissioni e Pubblicità" se trattasi di impianti destinati all'affissione di natura commerciale, o "Manifesti istituzionali" se trattasi di impianti destinati all'affissione di natura istituzionale/sociale.

Gli impianti pubblici non sono sottoposti al regime autorizzatorio.

Articolo 2.(10) - Impianti destinati all'affissione di manifesti di natura commerciale.

Ai sensi del D.L.sg 507/93, le affissioni dei manifesti, sugli impianti destinati alla pubblicità di natura commerciale, devono essere effettuate, a cura del Comune, con i seguenti criteri:

- rispettare l'ordine cronologico di precedenza risultante dal ricevimento della commissione;
- mettere a disposizione del privato l'elenco delle posizioni utilizzate, con indicazione del quantitativo dei manifesti affissi ;
- comunicare al committente l'eventuale mancanza di spazi disponibili, entro dieci giorni dalla richiesta di affissione, e successivo rimborso dei diritti versati ;
- rimborsare la metà del dritto affissionale dovuto, qualora il committente annulli la richiesta di affissione prima che questa venga eseguita ;
- esporre, per la pubblica consultazione, le tariffe del servizio, l'elenco degli spazi destinati alla affissione con indicazione del categoria alla quale detti spazi appartengono ed il registro cronologico delle commissioni.
- determinare una ulteriore riduzione del 20% sul 50% residuo per le affissioni di particolare valore culturale e/o sociale a giudizio dell'assessorato alla Cultura secondo gli indirizzi stabiliti entro 30 giorni dalla data di approvazione commissione consiliare

Al Comune di Napoli è dovuta la maggiorazione del 100% del diritto, ogni volta che il committente richieda, espressamente, che l'affissione venga eseguita su spazi e strade da lui prescelte, qualora l'indicazione delle strade consenta di individuare gli spazi .

Articolo 3.(11) - Impianti destinati alla affissione di manifesti di natura istituzionale/sociale o privi di rilevanza economica.

L'affissione di manifesti di natura istituzionale/sociale o, comunque, privi di rilevanza economica da effettuarsi su impianti di proprietà comunale, deve attenersi, a quanto stabilito dal D. lgs 507/93 e dal presente Piano.

Sono soggetti abilitati alla richiesta di utilizzazione di tali impianti : gli uffici comunali , con particolare riferimento a quelli preposti alla indizione di gare, i dipartimenti, le circoscrizioni, nonché il Sindaco e gli Assessorati.

La superficie complessiva per tali impianti, ai sensi dell'allegato "A" e con le integrazioni previste, viene determinata in mq. 6.120.

Tali soggetti, , pertanto, dispongono, per ogni settimana, di 150 mq su spazi di cm 100 x 140 cadauno, eventualmente moltiplicabili, attraverso l'esibizione di rinuncia da parte di altri aventi diritto per la settimana di riferimento.

Il Comune di Napoli ammette nel concetto di pubblica affissione istituzionale sia le attività istituzionali "stricto sensu" sia le attività che abbiano la diretta partecipazione, debitamente provata, degli Enti pubblici, a condizione che non esistano "sponsor" e che sia evidente l'assenza di "scopo di lucro".

Le affissioni di cui al presente Articolo devono aver luogo sugli impianti a ciò appositamente destinati, salvo eventuali deroghe per particolari motivi di ordine pubblico

Articolo 4.(12) - Impianti destinati ai partiti o gruppi politici e/o consiliari.

L'affissione di manifesti che contengono messaggi di natura istituzionale/sociale/politica o, comunque privi di rilevanza economica destinati ai partiti, ai gruppi politici e/o consiliari, da effettuarsi sui impianti di proprietà comunale, deve attenersi a quanto stabilito dal presente Piano.

La superficie complessiva di tali impianti, ai sensi dell'allegato "A" e con le integrazioni previste, viene determinata in mq. 2.000 e viene ripartito per circoscrizioni tenendo presente la densità abitativa e l'estensione territoriale .

Di tale superficie a ciascun soggetto, competono 150 mq. settimanali su spazi 100 x 140 cm cadauno, eventualmente moltiplicabili, attraverso l'esibizione di rinuncia da parte di altri aventi diritto, per la settimana di riferimento.

L'elenco degli aventi diritto viene approvato, previa esibizione di apposita istanza entro il 20 gennaio di ogni anno, dal Dirigente del Servizio di Polizia Amministrativa con riferimento a parametri relativi alla presenza in gruppi consiliari, alla presenza istituzionale, alla presenza in liste elettorali e/o in gruppi parlamentari.

Articolo 5.(13) - Impianti di proprietà comunale per affissione diretta da parte di soggetti privati

In esecuzione del decreto legislativo 507/93, il Comune di Napoli destina all'affissione diretta di natura commerciale, da parte di soggetti privati, su impianti di proprietà comunale, mq. 6.400. Tale superficie, divisa in cinque lotti di mq. 1.280 ciascuno, nel formato di m 6,00 x 3,00 verrà posta in gara.

Gli impianti individuati tra manufatti aventi dimensioni di metri 6,00 x 3,00 di cui all'allegato "A" , verranno consegnati alle ditte aggiudicatarie, previa consegna di altri impianti di pari superficie per un totale nel formato 1,00 x 1,40 e 2,00 x 2,00 monofacciali e bifacciali.

Detti ultimi impianti verranno realizzati e collocati sul territorio su disposizione del Comune di Napoli e destinati esclusivamente all'affissione istituzionale/sociale o, comunque, privi di rilevanza economica.

In tali gare la controprestazione relativa al solo atto autorizzativo sarà:

- I Lotto: Servizi igienici automatizzati nella quantità e con le ubicazioni definite dagli Uffici Tecnici
- II Lotto: Manutenzione del verde pubblico nella quantità e modalità stabilite dall'Ufficio Parchi e Giardini con esclusione del verde pubblico della Villa Comunale e del Parco Virgiliano secondo il progetto gestionale consegnato dallo stesso Ufficio Parchi e Giardini
- III-IV-V Lotto: Realizzazione, per il Comune di Napoli degli impianti da installare per le consultazioni elettorali

TITOLO IV - GLI IMPIANTI DI PROPRIETA' PRIVATA COSTITUTIVI DEL PRESENTE PIANO

Articolo 1.(14) - Premessa

Gli impianti di proprietà privata , di cui all'Articolo 3 del Piano, sono in parte esistenti ed in parte da realizzare. Rimane consentito alle ditte pubblicitarie di certificare impianti autorizzati purchè tale autocertificazione pervenga e entro e non oltre il 31 dicembre 1999.

Gli impianti esistenti sono quelli di cui all'allegato B) e dovranno adeguarsi o delocalizzarsi per rispettare i principi sanciti nel presente Piano.

In totale, la superficie di detti impianti viene determinata in mq 43.500 divisi in:

- Superficie pubblicitaria su mezzi ordinari mq. 33.500
- Superficie pubblicitaria collegata all'arredo urbano mq. 10.000

I 33.500 mq. globalmente riconoscibili ai privati su mezzi ordinari, non potranno essere ubicati nella zona rossa delle tavole del PGI e, laddove fossero già installati, dovranno essere delocalizzati.

In ogni caso tali impianti verranno ubicati secondo le seguenti percentuali:

- 15% nella zona verde ;
- 30% nella zona azzurra (commerciali e industriali, e terziarie);
- 55% nella zona gialla (residenziali);

I 10.000 mq. globalmente riconoscibili ai privati su mezzi di arredo urbano, dovranno essere ubicati nella zona rossa delle tavole del PGI .

Eventuali pubblicità su impianti di arredo urbano nella zona verde, azzurra e gialla rientrano nei 33.500 mq. di cui ai commi precedenti.

Stabiliti tali quantitativi, la loro collocazione viene definita per vie e/o per ambiti in piani particolareggiati esecutivi preceduti da rilievi dell'esistente e contemporanei alla rimozione degli impianti abusivi, opportunamente riportati su tavole in scale adeguate.

La formazione dei piani particolareggiati e l'indicazione dell'estensione dei comprensori risulta preliminare alle operazioni di delocalizzazione, mentre, gli adeguamenti alla normativa del Codice della Strada e alle norme del presente Piano, risultano effettuabili anche in assenza dei piani particolareggiati.

Il Comune di Napoli prende atto del regime autorizzatorio previsto per gli impianti pubblicitari e dispone, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs 15.12.1997 n. 446, che tutti gli impianti di proprietà privata previsti nel Piano, nonché quelli di cui alle lettere c), d), g), h), i) , l) dell'Articolo 4, Titolo I, sono vincolati a tale regime.

Pertanto, l'installazione di nuovi impianti pubblicitari di qualsiasi tipologia, allo scopo di effettuare pubblicità in una delle forme previste dal D. lgs. 507/93, è soggetta alla preventiva autorizzazione da parte dell'Amministrazione comunale, anche nel caso in cui la pubblicità che si intende effettuare sia senza oneri.

L'autorizzazione viene concessa con provvedimento rilasciato dalla Autorità Comunale competente per la pubblicità, sia annuale che temporanea, e dovrà essere realizzata con manufatti finalizzati alla diffusione di messaggi pubblicitari, con mezzi pubblicitari abbinati alla prestazione di servizi per gli utenti della strada, con pannelli luminosi e con altri impianti di pubblicità o propaganda.

Soggetti legittimati ad ottenere il rilascio o il rinnovo dell'autorizzazione all'installazione degli impianti, di proprietà privata costitutivi del presente Piano, possono essere solo coloro che hanno i relativi requisiti professionali.

Di contro, chiunque può essere soggetto legittimato ad ottenere il rilascio o il rinnovo dell'autorizzazione all'installazione degli impianti, di proprietà privata, non costitutivi del presente Piano.

Articolo 2.(15) - Presentazione e accettazione della domanda

Chiunque intenda installare o posare sul territorio comunale impianti pubblicitari, ovvero richieda la variazione di quelli già installati, è soggetto alla preventiva autorizzazione del Comune.

La domanda per il rilascio dell'autorizzazione, indirizzata al Servizio di Polizia Amministrativa, deve contenere:

- l'indicazione delle generalità, della residenza o domicilio legale e del codice fiscale del richiedente;
- l'ubicazione esatta del luogo ove si intende installare l'impianto;

- la descrizione dell'impianto, corredata della documentazione tecnica, in triplice copia, con indicazione dei materiali utilizzati, del disegno illustrativo nonché di idonea documentazione fotografica dalla quale si evinca il contesto in cui sarà inserito il mezzo pubblicitario;
- la dichiarazione di conoscere e sottostare a tutte le condizioni contenute nel presente Piano.

Se l'impianto deve essere installato su strade la cui proprietà sia di un Ente diverso dal Comune, dovrà essere attestata, mediante nulla osta, la disponibilità dell'ente proprietario.

Il richiedente e', comunque , tenuto a produrre tutti i documenti ed a fornire tutti i dati ritenuti necessari al fine dell'esame della domanda.

L'ufficio ricevente la domanda restituisce all'interessato una delle due copie della domanda riportando sulla stessa gli estremi del ricevimento,

Articolo 3.(16) - Responsabile del procedimento

All'interessato verrà data comunicazione del nome del responsabile del procedimento e dell'eventuale sostituto, in caso di assenza, che rimane il referente per tutti gli atti e procedimenti collegati all'istanza presentata.

L'eventuale decorrenza dei termini, previsti per l'istruttoria, e per le determinazioni può essere segnalata al Dirigente del Servizio che può, in via sostitutiva , assumere determinazioni entro dieci giorni dalla segnalazione.

Articolo 4.(17) - Istruttoria e integrazione della domanda

Nel caso in cui la domanda non sia corredata dalla documentazione prevista, ovvero, nel caso in cui l'ufficio ritenga di dover acquisire ulteriore documentazione, ne dovrà essere fatta richiesta dal responsabile del procedimento, entro quindici giorni dalla presentazione della domanda.

Qualora l'ulteriore documentazione richiesta non venga prodotta entro trenta giorni, la domanda verrà rigettata.

Articolo 5.(18) - Rilascio:

Il Comune di Napoli, a seguito e a completamento dell'istruttoria, potrà definire il procedimento con :

- autorizzazione semplice per gli impianti da installare in zona non vincolata;
- atto complesso costituito dall'autorizzazione di cui sub 1) e dal consenso della Soprintendenza per le installazioni da realizzare su immobili vincolati ex lege 1089/39 o su aree prospicienti ad essi;
- atto complesso costituito dall'autorizzazione di cui sub 1) e da decreto sindacale ex Articolo 14 legge 1497/39 per le installazioni da realizzare su aree vincolate ex legge 1497/39 ;
- atto complesso costituito dall'autorizzazione di cui sub 1) e dalla presa d'atto dell' avvenuta applicazione della sanzione ex Articolo 15 della legge 1497/39 da parte del Servizio Polizia Amministrativa;
- diniego debitamente motivato;
- silenzio della Pubblica Amministrazione per decorrenza del termine di giorni 60 dalla presentazione della domanda per il caso sub 1) e dal perfezionamento degli altri elementi necessari nel caso di atti complessi ex legge 241/90 e successive modifiche ed integrazioni.

L'ufficio competente, entro i sessanta giorni successivi, concede o nega l'autorizzazione.

Articolo 6.(19) - Rinnovo

La domanda di rinnovo deve essere presentata, con le medesime modalità della prima istanza, 60 giorni prima della scadenza.

Il rinnovo ha luogo mediante vidimazione sull'atto originale.

La mancata presentazione dell'istanza di rinnovo, entro il termine di scadenza dell'autorizzazione, produce l'effetto della rinuncia al rinnovo.

Articolo 7.(20) - Obblighi del titolare dell'autorizzazione

L'installazione del mezzo pubblicitario deve avvenire, a pena di decadenza, entro il termine di centoottanta giorni dalla data di notifica della autorizzazione.

Il titolare dell'autorizzazione ha l'obbligo di:

- verificare periodicamente il buono stato dell'impianto pubblicitario;
- effettuare tutti gli interventi necessari per il mantenimento delle condizioni di sicurezza;
- adempiere, nei termini prescritti, a tutte le disposizioni impartite dal Comune, sia al momento del rilascio della autorizzazione sia successivamente, a seguito di intervenute e motivate esigenze;
- provvedere alla rimozione di quanto installato in caso di rinuncia, scadenza, decadenza o revoca dell'autorizzazione, ovvero a seguito di motivata richiesta da parte del Comune.
- dichiarare i propri impianti entro il 31 gennaio di ogni anno, ai fini della corresponsione dei canoni ;
- stipulare apposita polizza assicurativa R.C.,

Le disposizioni del presente Articolo si applicano anche nel caso in cui l'installazione sia avvenuta per silenzio-assenso.

Su ogni cartello o mezzo pubblicitario autorizzato dovrà essere saldamente fissata, a cura e spese del titolare dell'autorizzazione, una targhetta metallica, posta in posizione facilmente accessibile, sulla quale sono riportati, con caratteri incisi, i seguenti dati:

- amministrazione rilasciante
- soggetto titolare
- numero dell'autorizzazione

La targhetta di cui al comma precedente deve essere sostituita ad ogni rinnovo dell'autorizzazione ed ogni qualvolta intervenga una variazione di uno dei dati su di essa riportati.

Articolo 8.(21) - Durata

Salvo diversa indicazione l'autorizzazione all'installazione di cartelli o di mezzi pubblicitari permanenti ha validità per un periodo di 9 anni ed è rinnovabile per lo stesso periodo.

Articolo 9.(22) - Cessazione dell'autorizzazione

L'autorizzazione può essere annullata prima dei nove anni per :

- motivi di interesse pubblico legati alla realizzazione di interventi pubblici sul territorio incompatibili con la permanenza dell'impianto;
- inadempimento degli obblighi da parte del titolare dell'autorizzazione;
- mancata corresponsione del canone annuale ;
- rinuncia espressa, con documentazione della rimozione dell'impianto e riconsegna del titolo in originale;
- mancata esposizione del messaggio pubblicitario per 12 mesi.

Articolo 10.(23) - Impianti richiesti in connessione con l'arredo urbano

Possono essere autorizzati impianti con valenza di pubblica utilità, definibili di arredo urbano, da destinare alla pubblicità e all'affissione diretta, da realizzarsi su beni appartenenti al patrimonio, disponibile e indisponibile del Comune, secondo quanto previsto dal presente Piano.

Tali impianti possono essere previsti in tutte le zone del PGI e sono obbligatori nella "zona rossa" per la quale gli impianti di tipo tradizionale possono essere solo quelli istituzionali e/o gestiti direttamente dal comune di Napoli compresi all'interno dell'allegato " A ""

Per installare gli impianti di arredo urbano nelle zone gialla, azzurra e verde del Piano generale degli impianti, occorre seguire il procedimento stabilito per gli impianti tradizionali.

Per tali ipotesi, laddove il soggetto richieda l'installazione di un impianto pubblicitario nelle tipologie previste come arredo urbano nel presente Piano, la durata di tale impianto risulterà essere novennale, mentre il canone di locazione verrà ridotto del 100% il primo anno e del 30% nei successivi otto anni previa verifica, anche con autocertificazione, dell'adeguata manutenzione.

E' concesso il tacito rinnovo dell'autorizzazione, per uguale periodo, alle medesime condizioni, e previo parere, di natura obbligatoria e non vincolante, emesso dall'Ufficio Arredo Urbano.

Laddove un soggetto richieda l'installazione di un impianto pubblicitario di tipologia tradizionale ed offra come corrispettivo l'installazione e la manutenzione di oggetti di arredo urbano, non è dovuto il canone di installazione ed il canone annuo verrà ridotto del 50% per i nove anni previsti. In caso di rinnovo va riproposta la medesima modalità, previo parere, di natura obbligatoria e non vincolante, emesso dall'Ufficio Arredo Urbano.

Articolo 11.(24) - Impianti previsti in piano particolareggiato di arredo di iniziativa privata

Nella zona gialla, verde e azzurra, il privato può presentare al Comune piani particolareggiati di installazione comprensivi di una zona significativa, nell'ambito urbano e comprensivi, quanto meno, di una strada e/o piazza nell'ambito stesso. Tali piani particolareggiati, prima del rilascio delle relative autorizzazioni, andranno sottoposti al parere consultivo dell'Ufficio Arredo Urbano e dovranno contenere una dettagliata definizione sia delle ubicazioni che delle tipologie proposte. Ogni progetto particolareggiato non potrà essere relativo a spazi pubblicitari eccedenti i 300 mq., salva la disciplina contemporanea delle preesistenze nella zona.

Nell'ambito della zona denominata "rossa " non sono consentite installazioni pubblicitarie se non su impianti con valenza di pubblica utilità, destinati all'arredo urbano. In tale zona, solo in assenza di iniziative pubbliche, i privati possono presentare al Comune piani particolareggiati di installazione comprensivi di una zona significativa nell'ambito urbano e comprensivi, quanto meno, di una strada e/o piazza nell'ambito stesso. Tali piani particolareggiati, prima del rilascio delle relative autorizzazioni, andrà sottoposto al parere consultivo dell'Ufficio Arredo Urbano e dovrà contenere una dettagliata definizione sia delle ubicazioni che delle tipologie proposte. Ogni progetto particolareggiato non potrà essere relativo a spazi pubblicitari eccedenti i 300 mq.

E' consentito, per quattro lotti di mq. 250 ciascuno, presentare progetti di arredo di iniziativa privata per il fine della conversione dei mq. pubblicitari già autorizzati in mq. su impianti di arredo urbano.

L'approvazione nelle sedi competenti di progetti di arredo urbano, con finanziamento in termini di installazioni pubblicitarie, determina: a) l'automatica conversione delle opportunità previste sulla zona interessata in opportunità connesse all'arredo con conseguente divieto di autorizzazioni per nuovi impianti; b) l'obbligo di adeguamento degli impianti esistenti al progetto di arredo ferma restandone la proprietà.

Articolo 12.(25) - Impianti previsti dai piani di arredo di iniziativa pubblica.

I piani di arredo mediante impianti pubblicitari collegati ad interventi pubblici di riqualificazione ambientale ed urbanistica, sono approvati dal Comune di Napoli unitamente ai progetti delle opere pubbliche ad essi piani collegati.

In tale fattispecie la realizzazione del progetto di arredo dovrà essere affidata, mediante gara pubblica. Il corrispettivo previsto per la realizzazione degli impianti sarà costituito dalle autorizzazioni pubblicitarie.

Nel Piano di iniziativa pubblica i quantitativi massimi di pubblicità saranno fissati, per l'area di intervento, dal Comune di Napoli, nel rispetto dei limiti quantitativi di zona e della distribuzione sul territorio dei metri quadrati consentiti dal presente PGI e dai piani particolareggiati di attuazione.

L'affidamento della installazione e della manutenzione degli impianti dovrà avvenire mediante gara ad evidenza pubblica.

Le gare possibili per gli uffici tecnici sono:

- 1) licitazione privata fondata sul rapporto oggetti di arredo offerti/superficie pubblicitaria richiesta, per l'ipotesi di redazione pubblica di un progetto esecutivo attinente all'ubicazione e alla tipologia dei manufatti;
- 2) appalto concorso fondato sulla tipologia e qualità degli impianti di arredo, per l'ipotesi di redazione pubblica di un progetto esecutivo attinente alla sola ubicazione dei manufatti;
- 3) appalto concorso sulla tipologia e sull'ubicazione in caso di assenza di progetto pubblico di arredo.

Nelle suddette ipotesi l'installazione e la manutenzione dei mezzi pubblicitari risulteranno essere la possibile controprestazione nel sinallagma contrattuale, sostitutiva del pagamento in denaro del corrispettivo previsto per l'installazione del nuovo impianto.

Laddove il Comune intenda configurare la propria prestazione in termini di autorizzazione di spazi pubblicitari, il lotto in gara non potrà eccedere i 2000 mq. né essere inferiore ai 300 mq..

Non è preclusa la partecipazione alla gara alle ditte aggiudicatrici di precedenti gare riferite all'oggetto.

Il rapporto con il soggetto aggiudicatario sarà disciplinato da apposite convenzioni, nelle quali dovranno essere precisati il numero e l'ubicazione degli impianti da installare, la durata delle autorizzazioni ed il relativo canone annuo dovuto al Comune, nonché tutte le altre condizioni necessarie per un corretto rapporto, come le spese, le modalità e i tempi di installazione, la manutenzione, le responsabilità per eventuali danni, il rinnovo o la revoca delle autorizzazioni e simili.

Il Comune fisserà i criteri per la composizione dei lotti in base a criteri di funzionalità ed economicità.

Le aggiudicazioni avverranno per scelta derivante dall'esito di una procedura concorsuale svolta sulla base della vigente normativa.

Espletata la procedura di gara secondo la normativa nazionale e comunitaria in tema di appalti pubblici, l'aggiudicatario dovrà garantire l'adempimento degli obblighi contrattuali, soprattutto con riferimento ad una accurata e costante manutenzione degli arredi, con una congrua cauzione.

Il rapporto tra il Comune di Napoli e la ditta pubblicitaria avrà termini e durata certa, comunque non superiore ai nove anni. E' vietato il rinnovo delle autorizzazioni pubblicitarie collegate ai progetti di arredo, e, quindi, alla scadenza del termine del contratto (ovvero alla eventuale chiusura anticipata del rapporto contrattuale) l'Amministrazione procederà ex novo alle autorizzazioni mediante apposita procedura di gara.

L'installazione degli arredi sostituisce il canone di installazione, mentre rimangono fermi tutti i canoni di locazione, e le imposte dovute per gli impianti pubblicitari.

Articolo 13.(26) - Vigilanza

Gli enti proprietari delle strade e l'amministrazione comunale nell'ambito dei centri abitati, sono tenuti a vigilare, a mezzo del proprio personale competente in materia di viabilità, sulla corretta realizzazione e sull'esatto posizionamento dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari rispetto a quanto autorizzato. Gli stessi enti sono obbligati a vigilare anche sullo stato di conservazione e sulla buona manutenzione dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari oltre che sui termini di scadenza delle autorizzazioni concesse.

Qualunque inadempienza venga rilevata da parte del personale incaricato alla vigilanza, dovrà essere contestata a mezzo di specifico verbale al soggetto titolare dell'autorizzazione che deve provvedere entro il termine fissato. Decorso tale termine l'ente proprietario, valutate le osservazioni avanzate, entro dieci giorni, dal soggetto, provvede d'ufficio rivalendosi delle spese sul soggetto titolare dell'autorizzazione.

Limitatamente al disposto dell'Articolo 23, comma 3, del Codice della Strada la vigilanza può essere svolta, nell'ambito delle rispettive competenze, anche da funzionari dei Ministeri dell'Ambiente e dei Beni culturali, i quali trasmettono le proprie segnalazioni all'ente proprietario della strada per i provvedimenti di competenza.

Tutti i messaggi pubblicitari e propagandistici che possono essere variati senza autorizzazione, se non rispondenti al disposto dell'Articolo 23, comma 1, del Codice della Strada, devono essere rimossi entro le 48 ore successive alla notifica del verbale di contestazione, a cura e spese del soggetto titolare dell'autorizzazione o del concessionario. In caso di inottemperanza si procede d'ufficio.

Tutti i messaggi, esposti difformemente dalle autorizzazioni rilasciate, dovranno essere rimossi, previa contestazione scritta, a cura e spese del soggetto titolare dell'autorizzazione o del concessionario, entro il termine di 48 ore dalla diffida pervenuta. In caso d'inottemperanza si procede d'ufficio.

Articolo 14.(27) - Sanzioni

L'esposizione di un mezzo pubblicitario non preventivamente autorizzato costituisce una violazione al regolamento comunale punibile con le sanzioni amministrative di cui all'Articolo 24 del d.lgs. n. 507/93 e successive modificazioni e integrazioni.

E' da considerarsi violazione di carattere tributario l'esposizione di pubblicità non dichiarata, cui consegue l'applicazione delle sanzioni tributarie di cui all'Articolo 23, d. lgs. 507/93.

Conseguentemente, in caso di esposizione pubblicitaria non autorizzata, il Comune irrognerà una sanzione amministrativa da lire 200.000 (diconsi lire duecentomila) a lire 2.000.000 (diconsi lire duemilioni), con notificazione agli interessati (entro 90 giorni dall'accertamento) degli estremi delle violazioni, riportati in apposito verbale.

Il Comune potrà altresì disporre la rimozione degli impianti pubblicitari abusivi facendone menzione nel suddetto verbale. In caso di inottemperanza nel termine fissato, il Comune provvederà d'ufficio, addebitando ai responsabili le spese sostenute, ferma restando la possibilità di effettuare la immediata copertura della pubblicità abusiva.

Altresì, nella fattispecie di mezzo pubblicitario preventivamente autorizzato, in caso di omessa, tardiva o infedele presentazione della dichiarazione tributaria di cui all'Articolo 8 del d.lgs. 507/93, il Comune irrognerà le sanzioni tributarie di cui al citato Articolo 23 della stessa normativa.

Per quanto sopra, trattandosi di due distinti e diversi atti procedimentali, in mancanza della prescritta autorizzazione comunale, il Comune rigetterà sia la dichiarazione di cui all'Articolo 8 d.lgs. 507/93, sia il relativo pagamento dell'imposta di pubblicità. Nel caso in cui l'interessato proceda, comunque, all'esposizione, la pubblicità sarà considerata abusiva a tutti gli effetti e comporterà l'applicazione delle sanzioni e dei provvedimenti sopracitati.

TITOLO V - IMPIANTI DI PROPRIETA' PRIVATA NON COSTITUTIVI DEL PRESENTE PIANO

Articolo 1.(28) - Individuazione degli impianti non compresi nel Piano Generale

Non rientrano nelle quantità definite ammissibili dal presente Piano:

- A. Le installazioni pubblicitarie poste in opera all'interno dei locali adibiti alla vendita di beni o alla prestazione di servizi quando la pubblicità esposta si riferisca all'attività negli stessi esercitata, nonché i mezzi pubblicitari, esposti nelle vetrine e sulle porte di ingresso dei locali medesimi purché siano attinenti all'attività in essi esercitata ;
- B. Gli avvisi al pubblico esposti nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei locali, o in mancanza nelle immediate adiacenze del punto di vendita, relativi all'attività svolta, nonché quelli riguardanti la localizzazione e l'utilizzazione dei servizi di pubblica utilità che non superino la superficie di mezzo metro quadrato e quelli riguardanti la locazione o la compravendita degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato;
- C. I manufatti adibiti a pubblicità comunque effettuata all'interno, sulle facciate esterne o sulle recinzioni dei locali di pubblico spettacolo qualora si riferisca alle rappresentazioni in programmazione;
- D. I manufatti pubblicitari, relativi ai giornali ed alle pubblicazioni periodiche, se esposta sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove si effettua la vendita;
- E. I manufatti destinati ad esposizioni pubblicitarie installati all'interno di mezzi di trasporto collettivo;
- F. I manufatti destinati ad esposizioni pubblicitarie comunque effettuate in via esclusiva dallo Stato e dagli enti pubblici territoriali;
- G. Le insegne dei negozi, le targhe e simili;
- H. Le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento ;
- I. I mezzi pubblicitari collocati su proprietà privata;
- J. I mezzi per la pubblicità temporanea.

Articolo 2.(29) - Pubblicità temporanea

Si intende impianto pubblicitario temporaneo, il manufatto che, indipendentemente dal supporto impiegato per l'esposizione del messaggio, per le caratteristiche costruttive e le modalità di posa in

opera, non abbia carattere di oggettiva stabilità e che comunque sia di durata in opera non superiore a 3 mesi per ciascuna autorizzazione.

Sono ammessi unicamente durante il periodo di durata dell'evento, manifestazione, iniziativa cui si riferiscono, oltre che durante i quindici giorni solari antecedenti.

Il mantenimento in opera di tali mezzi non potrà comunque in alcun caso avere durata complessiva superiore a 90 giorni solari.

Articolo 3.(30) - Impianti su teli collegati a facciate di palazzi e monumenti

La pubblicità effettuata da soggetti privati con impianti su teli collegati a facciate di palazzi e monumenti, su ponteggi di cantiere, recinzioni, ed altre strutture di servizio e di pertinenza, dovrà avere la caratteristica di cartello pubblicitario anche illuminato, con dimensione superiore a mq. 18, ovvero di gigantografia su tela avente dimensioni fuori standard da sottoporre comunque ad approvazione dell'ufficio competente. Detta pubblicità, potrà essere autorizzata su tutto il territorio comunale.

Articolo 4.(31) - Rilascio e rinnovo dell'autorizzazione

Gli impianti di cui alle lettere a), b), e), f) possono essere installati senza l'autorizzazione del Comune, ferma restando la corresponsione di quanto, eventualmente, dovuto per i canoni e/o le imposte.

Chiunque intenda installare sul territorio comunale gli impianti di cui alle lettere c), d), g), h), i), l), di cui all'Articolo 1 dello stesso Titolo, ovvero richieda la variazione di quelli già installati, è soggetto alla preventiva autorizzazione del Comune.

La domanda per il rilascio dell'autorizzazione, indirizzata al Servizio di Polizia Amministrativa, deve contenere:

- l'indicazione delle generalità, della residenza o domicilio legale e del codice fiscale del richiedente;
- l'ubicazione esatta del luogo ove si intende installare l'impianto;
- la descrizione dell'impianto, corredata della documentazione tecnica, in triplice copia, con indicazione dei materiali utilizzati, del disegno illustrativo nonché di idonea documentazione fotografica dalla quale si evinca il contesto in cui sarà inserito il mezzo pubblicitario;
- la dichiarazione di conoscere e sottostare a tutte le condizioni contenute nel presente Piano.

Se l'impianto deve essere installato su strade la cui proprietà sia di un Ente diverso dal Comune, dovrà essere attestata, mediante nulla osta, la disponibilità dell'ente proprietario.

Per quanto concerne la tipologia denominata "mega-poster" laddove l'installazione avvenga su beni privati, dovrà essere attestata la disponibilità del soggetto proprietario del bene; qualora si tratti di ponteggi, è necessario il consenso congiunto sia dell'impresa proprietaria dei ponteggi che del proprietario del bene, nonché l'esplicita dichiarazione della direzione lavori della conformità dell'installazione alle norme tecniche di sicurezza e la copia conforme dell'atto autorizzativo edilizio.

Laddove i ponteggi siano attinenti ad edifici o beni di proprietà pubblica o, comunque, beni sui quali si stia realizzando un intervento di recupero a cura e spese dell'Ente pubblico, dovrà essere inserita nel Capitolato d'appalto apposita clausola dalla quale risulti che ogni diritto e ogni provento economico competono al Comune e che l'impresa non può impedire l'utilizzazione dei ponteggi e/o delle recinzioni a tale scopo.

Se l'impianto deve essere installato su impalcature di cantiere dovrà essere documentata, altresì, la volontà dell'impresa esecutrice dei lavori, del direttore dei lavori e la legittimità dei lavori in corso che hanno richiesto l'installazione dell'impalcatura.

Il richiedente e', comunque, tenuto a produrre tutti i documenti ed a fornire tutti i dati ritenuti necessari al fine dell'esame della domanda.

L'Ufficio ricevente la domanda restituisce all'interessato una delle due copie riportando sulla stessa gli estremi del ricevimento.

La domanda di rinnovo deve essere presentata con le medesime modalità della prima istanza 60 giorni prima della scadenza.

Il rinnovo ha luogo mediante vidimazione sull'atto originale.

La mancata presentazione dell'istanza di rinnovo, oltre il termine suindicato, produce l'effetto della rinuncia al rinnovo.

Per gli impianti su area di proprietà privata il rinnovo è previsto ogni 9 anni.

Articolo 5.(32) - Responsabile del procedimento

All'interessato verrà data comunicazione del nome del responsabile del procedimento e dell'eventuale sostituto, in caso di assenza, che rimane il referente per tutti gli atti e procedimenti collegati all'istanza presentata.

L'eventuale decorrenza dei termini, previsti per l'istruttoria, e per le determinazioni può essere segnalata al Dirigente del Servizio che può, in via sostitutiva, assumere determinazioni entro dieci giorni dalla segnalazione.

Articolo 6.(33) - Istruttoria e integrazione della domanda

Nel caso in cui la domanda non sia corredata dalla documentazione prevista, ovvero, nel caso in cui l'ufficio ritenga di dover acquisire ulteriore documentazione, ne dovrà essere fatta richiesta dal responsabile del procedimento, entro quindici giorni dalla presentazione della domanda, per le fattispecie sub c), g), h), i), ed entro due giorni dalla domanda per le fattispecie d), l).

Qualora l'ulteriore documentazione richiesta non venga prodotta entro trenta giorni, nei primi casi ed entro due giorni per i secondi, la domanda verrà rigettata.

Articolo 7.(34) - Rilascio

Il Comune di Napoli, a seguito e a completamento dell'istruttoria, potrà definire il procedimento con :

- autorizzazione semplice per gli impianti della pubblicità temporanea;
- autorizzazione semplice per gli impianti da installare in zona non vincolata;
- atto complesso costituito dall'autorizzazione di cui sub 2) e dal consenso della Soprintendenza per le installazioni da realizzare su immobili vincolati ex lege 1089/39 o su aree prospicienti ad essi ;
- atto complesso costituito dall'autorizzazione di cui sub 2) e da decreto sindacale ex Articolo 14 legge 1497/39 per le installazioni da realizzare su aree vincolate ex legge 1497/39;
- atto complesso costituito dall'autorizzazione di cui sub 2) e dalla presa d'atto dell'avvenuta applicazione della sanzione ex Articolo 15 della legge 1497/39 da parte del Servizio Polizia Amministrativa;
- diniego debitamente motivato;
- silenzio della Pubblica Amministrazione per decorrenza del termine di giorni 10 per la pubblicità temporanea e di giorni 30 per le fattispecie di cui alle lettere c, d, g, h, i dalla presentazione della domanda per il caso sub 2) e dal perfezionamento degli altri elementi necessari nel caso di atti complessi ex legge 241/90 e successive modifiche ed integrazioni.

L'ufficio competente, entro i dieci/30 giorni successivi, concede o nega l'autorizzazione.

Articolo 8.(35) - Obblighi del titolare dell'autorizzazione

L'installazione del mezzo pubblicitario deve avvenire, a pena di decadenza, entro il termine di centottanta giorni dalla data di consegna ed entro il termine di trenta giorni per la pubblicità temporanea.

Il titolare dell'autorizzazione ha l'obbligo di:

- verificare periodicamente il buono stato dell'impianto pubblicitario;
- effettuare tutti gli interventi necessari per il mantenimento delle condizioni di sicurezza;
- adempiere, nei termini prescritti, a tutte le disposizioni impartite dal Comune, sia al momento del rilascio della autorizzazione sia successivamente, a seguito di intervenute e motivate esigenze;

- provvedere alla rimozione di quanto installato in caso di rinuncia, scadenza, decadenza o revoca dell'autorizzazione, ovvero a seguito di motivata richiesta da parte del Comune.
- dichiarare i propri impianti entro il 31 gennaio di ogni anno, ai fini della corresponsione di quanto dovuto ;
- stipulare apposita polizza assicurativa R.C.,

Le disposizioni del presente Articolo si applicano anche nel caso in cui l'installazione sia avvenuta per silenzio-assenso.

Su ogni cartello o mezzo pubblicitario autorizzato, ai sensi della lettera i), dovrà essere saldamente fissata, a cura e spese del titolare dell'autorizzazione, una targhetta metallica, posta in posizione facilmente accessibile, sulla quale sono riportati, con caratteri incisi, i seguenti dati:

- amministrazione rilasciante
- soggetto titolare
- numero dell'autorizzazione

La targhetta di cui al comma precedente deve essere sostituita ad ogni rinnovo dell'autorizzazione ed ogni qualvolta intervenga una variazione di uno dei dati su di essa riportati.

Articolo 9.(36) - Durata

Salvo diversa indicazione, l'autorizzazione all'installazione, laddove non sia a termine, di cartelli o di mezzi pubblicitari permanenti ha validità per un periodo di 9 anni ed è rinnovabile per lo stesso periodo.

La durata della pubblicità temporanea, non può eccedere l'evento e, comunque, non può superare i novanta giorni solari, salvo che per la pubblicità su teli in cantieri che può protrarsi per tutta la durata dei lavori, con progressivi rinnovi, entro novanta giorni.

Articolo 10.(37) - Cessazione dell'autorizzazione

L'autorizzazione può essere annullata prima dei nove anni per :

- motivi di interesse pubblico legati alla realizzazione di interventi pubblici sul territorio incompatibili con la permanenza dell'impianto;
- inadempimento degli obblighi da parte del titolare dell'autorizzazione;
- mancata corresponsione di quanto dovuto al Comune o ad altri Enti pubblici;
- rinuncia espressa, con documentazione della rimozione dell'impianto e riconsegna del titolo in originale;

E' fatto obbligo al titolare dell'autorizzazione, rilasciata per la posa di mezzi temporanei di provvedere alla rimozione degli stessi entro le dodici ore successive alla conclusione della manifestazione o dello spettacolo per il cui svolgimento sono stati autorizzati, ripristinando il preesistente stato dei luoghi ed il preesistente grado di aderenza delle superfici stradali.

TITOLO VI - CANONI E CORRISPETTIVI

Articolo 1.(38) - Canoni per l'installazione degli impianti

Il Comune di Napoli esclude l'applicazione sul proprio territorio dell'imposta pubblicitaria, di cui al capo I del d. lgs 507/93 dal 1 gennaio 2002.

Tutti i mezzi pubblicitari (pubblicità esterna) disciplinati dal presente Piano vengono ritenuti incidenti sull'arredo urbano e sull'ambiente così come previsto all'Articolo 62 lettera a del D. lgs. 446/97.

Dall' 1/1/2000 verrà determinato un canone per il rilascio ed il rinnovo dell'autorizzazione sulla base delle seguenti tariffe determinate attraverso i parametri di cui alla lett. D, comma 2, Articolo 62 del D. Lgs 446/97.

Tale tariffa verrà applicata nella misura del 20% per i mezzi pubblicitari su beni privati ex lett. F, Articolo 62, D. Lgs. 446/97.

In zona rossa la tariffa di installazione da convertire obbligatoriamente in fornitura di arredo è di un milione a mq.; nelle zone particolarmente protette la tariffa è di L. 350.000 al mq ; nelle zone residenziali e industriali è di L 300.000 al mq.

Il canone di installazione per gli impianti da collocare nelle zone verdi, gialle e azzurre è rateizzabile in tre rate da corrispondere all'inizio di ogni triennio

Articolo 2.(39) - Canone per la locazione degli impianti pubblici

La tariffa prevista all'Articolo 1, maggiorata del 10%, si applica alla locazione degli impianti pubblici a privati per affissione diretta e, nella prima fase attuativa, viene convertita in arredo urbano.

La medesima tariffa, maggiorata del 10%, si applica alla locazione degli impianti nei luoghi appartenenti all'Amministrazione comunale che non siano strade, piazze, etc...

Articolo 3.(40) - Canone per la locazione dei luoghi pubblici necessari all'installazione degli impianti

In sostituzione della tassa per l'occupazione di spazi su aree pubbliche abolita dal 1-1-99, con D. Lgs. 446/97 e conseguentemente solo per coloro che occupano aree del demanio o del patrimonio indisponibile del Comune ovvero, parti di strada comunque situate all'interno del centro abitato viene determinato un canone espresso in metri quadri, non di proiezione ma di superficie pubblicitaria.

Tale canone dal 01-01-2002 verrà accorpato al canone sostitutivo dell'imposta comunale sulla pubblicità .

Per tale canone vengono previste le seguenti tariffe, con salvezza di successive determinazioni a seguito dell'abrogazione dell'imposta comunale di pubblicità:

- Zona rossa L. 85.000 mq/anno
- Zona verde L. 75.000 mq/anno
- Zona azzurra L. 65.000 mq/anno
- Zona gialla L. 55.000 mq/anno

I canoni per la locazione di luoghi pubblici sono dovuti solo sugli impianti costitutivi del presente piano disciplinati al Titolo IV e sono invariabili per tutta la durata della singola autorizzazione.

Articolo 4.(41) - Canone per pubblicità temporanea su teli

Il canone per la locazione dei luoghi pubblici è dovuto altresì, per la pubblicità temporanea su teli disciplinata dal Titolo V del presente Piano nella misura di 1/12 per ogni mese o frazione di mese del canone annuo.

Articolo 5.(42) - Imposta di pubblicità

L'imposta rimane dovuta nella misura e nei modi stabiliti dai D.L.vo n. 507/93 e successive modificazioni e integrazioni, e verrà, successivamente, sostituita con un canone, ai sensi dell'Articolo 62 del D.L.vo 446/97.

Articolo 6.(43) - Pagamenti e riscossioni coattive

Il pagamento dell'imposta rimane disciplinato secondo le modalità in vigore ai sensi del D.L.vo 507/93 .

Il pagamento del canone previsto ex Articolo 62 legge 446/97, laddove non sia convertito in prestazioni alternative, (es. arredo urbano, servizi etc...) dovrà essere effettuato al Comune di Napoli mediante versamento al Servizio di Tesoreria Comunale e l'attestazione dell'avvenuto pagamento dovrà essere trasmessa al Servizio Polizia Amministrativa.

Detto pagamento potrà essere effettuato anche in quattro rate trimestrali.

Le modalità di riscossione coattiva e l'applicazione delle sanzioni sono quelle previste dagli Articoli 23 e 24 del D.lgs 507/97 e successive modifiche e integrazioni.

TITOLO VII - NORME TRANSITORIE

Articolo 1.(44) - Modalità di attuazione del Piano

L'attuazione del presente Piano avviene attraverso l'approvazione dei piani particolareggiati esecutivi che, previo rilievo dell'esistente legittimamente collocato sul territorio, definiranno le nuove opportunità e i siti per l'installazione degli impianti delocalizzati.

Gli impianti istituzionali e/o gestiti direttamente dal Comune di Napoli compresi all'interno dell'allegato "A", non saranno sottoposti né alla rimozione né alla delocalizzazione; dovranno, di contro, essere adeguati, ai sensi delle norme di legge e delle deroghe approvate dal presente Piano, entro il 31 dicembre 2001.

Gli ordini di rimozione degli impianti abusivi, non inclusi negli allegati "A" e "B" con le debite integrazioni, da effettuarsi entro il 31 marzo 1999, si considerano emessi con l'entrata in vigore del presente Piano e senza necessità di ulteriori provvedimenti.

Gli ordini di adeguamento per tutti gli impianti di cui all'allegato "B" sono da considerarsi emanati alla data di entrata in vigore del Piano e l'adeguamento deve essere completato entro 180 giorni.

Gli ordini di delocalizzazione degli impianti la cui permanenza nella zona rossa non è consentita, saranno da considerarsi emanati all'approvazione dei piani particolareggiati, che consentano di definire i siti della reinstallazione e dovranno essere eseguiti entro 180 giorni dalla predetta data.

Articolo 2.(45) - Modalità di soppressione dell'imposta sulla pubblicità

Il Comune si riserva di approvare entro e non oltre l' 1-1-2001 la normativa di attuazione prevista dall'Articolo 62 del d. lgs 446/97.

Per tutti i mezzi pubblicitari individuati nel D. Lgs. 507/93 e nel Codice della Strada, non disciplinati nel presente Piano, resta ferma la corresponsione dell'imposta fino al 31.12.2001,

Per la pubblicità diffusa a mezzo di apparecchi amplificatori e simili; per le scritte e altre forme pubblicitarie consentite su vetture tranviarie, battelli, barche e veicoli in genere, adibiti ad uso pubblico e privato; per la pubblicità diffusa con aeromobili, mediante scritte, striscioni, disegni, fumogeni e manifestini compresa quella eseguita su specchi d'acqua e fasce marittime limitrofe al territorio comunale, per pubblicità diffusa mediante persone circolanti con cartelli o altri mezzi pubblicitari occorre l'autorizzazione del Comune.

Articolo 3.(46) - Modalità di pagamento dei canoni di locazione

I canoni di locazione da corrispondere per l'installazione di impianti pubblicitari in luoghi pubblici, si applicano nella misura del 30% nel 2000, del 60% nel 2001 e del 100% nel 2002 ; il medesimo canone si applica nella misura del 100% dalla data di approvazione del presente Piano per quanto concerne la pubblicità temporanea su teli.